



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0029/Fipm/2020

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso inviato via PEC in data 25.11.2020, la ASD Pisaurum ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020 - con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM - nella parte in cui all'associazione ricorrente non è stato riconosciuto il diritto di voto di base, quota atleti.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di aver svolto attività sportiva con due atleti maggiorenni in due competizioni della stagione sportiva 2019 - Campionato Regionale Combinata Open (Senior) di Pesaro 24 febbraio 2019 e Campionato Italiano Assoluto Triathlon Maschile di Pesaro 11 maggio 2019 - di cui ha prodotto i risultati, e da cui emerge effettivamente la partecipazione dell'atleta Matteo Lazzaro, classe 1980, al Campionato Regionale Combinata Open (Senior) di Pesaro 24 febbraio 2019, e dell'atleta Daniele Russo, classe 1969, al Campionato Italiano Assoluto Triathlon Maschile di Pesaro 11 maggio 2019.

Motivi della decisione

1. L'art. 14, comma 4 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, prevede che, nella Assemblea Elettiva, ogni



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

affiliato "esprime al proprio interno, oltre al proprio legale rappresentante, i rappresentanti delle categorie degli atleti e dei tecnici. Ad ogni affiliato avente diritto di voto, sono riconosciuti 10 voti nominali di base ... così suddivisi: 7 al legale rappresentante dell'affiliato, 2 al rappresentante degli atleti, ed 1 al rappresentante dei tecnici. In assenza di atleti maggiorenni e tecnici, i voti nominali di pertinenza di costoro non possono essere assegnati al rappresentante legale dell'ASA affiliato e i voti nominali di base di pertinenza di costoro non saranno espressi. In assenza del tecnico, la percentuale del 10% di voti è riservata integralmente agli atleti. Ai rappresentanti delle società e delle associazioni sportive affiliate, è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati."

Il successivo art. 18, comma 6 dello Statuto dispone che la partecipazione con diritto al voto nella Assemblea Elettiva è riconosciuta "ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, tesserati presso gli affiliati aventi diritto a voto e che abbiano partecipato ad almeno una gara del calendario deliberato dal Consiglio Federale nelle ultime due stagioni sportive concluse".

2. Le norme statutarie richiamate richiedono quindi due condizioni per il riconoscimento del diritto di voto di base ai rappresentanti degli atleti maggiorenni, vale a dire:

- a) che abbiano svolto attività sportiva nelle ultime "due stagioni concluse".
- b) che essi siano tesserati presso gli enti affiliati aventi diritto al voto.

3. Quanto al primo requisito, poiché la stagione sportiva 2020 non è ancora conclusa, dovrà farsi riferimento alle due stagioni sportive 2018 e 2019.

Sul punto, tuttavia, l'art. 18, comma 6 non è chiarissimo, potendosi astrattamente intendere:

- che sia necessaria la partecipazione ad una gara *in ciascuna* delle due stagioni sportive concluse;
- oppure, nel senso per cui sia sufficiente la partecipazione ad una sola gara nell'arco delle due stesse stagioni.

Invero, l'espressione "due ultime stagioni" (e non, invece "una delle ultime due stagioni") sembrerebbe indirizzare l'interprete verso la prima ipotesi; d'altro canto, l'utilizzo dell'avverbio "almeno" farebbe propendere per la seconda ipotesi, poiché diversamente sarebbe stato sufficiente scrivere "una gara".

Nell'incertezza interpretativa, peraltro, il Collegio ritiene opportuno richiamare il canone del *favor participationis*, principio cardine del diritto amministrativo, di speciale rilievo



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

in ambito elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 05.12.2019, n. 8336), nel cui ambito la competizione elettiva in seno ad una federazione sportiva può essere senz'altro ricondotta.

Secondo tale principio, deve essere privilegiata l'interpretazione che favorisce la più ampia partecipazione al procedimento elettivo, rispetto a quella che la restringe, in quanto l'interesse pubblico è quello ad avere un confronto quanto più ampio possibile, il che è evidentemente garantito anche da una più ampia base elettorale.

In forza di tale principio, si ritiene dunque che l'art. 18, comma 6 dello Statuto vada interpretato nella direzione per cui è sufficiente la partecipazione anche ad una sola gara nell'arco delle due stagioni sportive concluse – 2018 e 2019.

4. Applicando tali principi al caso di specie, la ASD Pisaurum ha integrato il primo requisito richiesto dallo Statuto per il riconoscimento del diritto di voto di base – quota atleti, avendo dimostrato la partecipazione dei suoi atleti maggiorenni Matteo Lazzaro e Daniele Russo a due gare della stagione sportiva 2019.

5. Tuttavia, come dalla produzione documentale della FIPM, gli atleti in questione non risultano attualmente tesserati –nella stagione sportiva 2020 - presso la associazione ricorrente, e pertanto difetterebbe nel caso di specie il secondo requisito previsto dalla richiamata norma statutaria, con conseguente infondatezza del ricorso.

Risulta, peraltro, attualmente tesserato presso la affiliata l'atleta maggiorenne Luca Ribuoli, il quale ha partecipato – seppure per altra Società presso cui allora militava – alle gare di Pesaro del 24.02.2019 e dell'11.05.2019.

Conseguentemente, poiché l'art. 18, comma 6 dello Statuto non esige che gli atleti maggiorenni attualmente tesserati presso un affiliato, abbiano svolto l'attività sportiva qualificante presso il medesimo affiliato, si deve ritenere che il requisito sia soddisfatto in capo alla ricorrente.

Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento alla ricorrente del diritto di voto di base - quota atleti per la prossima Assemblea Ordinaria Elettiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 29/2020/Fipm, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso proposto dalla ASD Pisaurum.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

PRESIDENTE

Alessio Tuccini



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

COMPONENTE

Scilla Malagoli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Scilla Malagoli', written over the printed name.

COMPONENTE

Federico Freni

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Federico Freni', written over the printed name.